



PAVIA ACQUE

Servizio Idrico Integrato

***REGOLAMENTO
PER IL RECAPITO DI SCARICHI
IN RETE FOGNARIA***

Sommario

DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Oggetto	3
Art. 3 - Definizioni	3
Art. 4 - Competenze	4
TIPOLOGIA DEGLI SCARICHI AMMESSI NELLE RETI FOGNARIE E RELATIVE CONDIZIONI	5
Art. 5 – Obbligatorietà o preferenzialità del recapito in rete fognaria	5
Art. 6 – Divieto di scarico in rete fognaria	5
REGIME AUTORIZZATIVO	5
Art. 7- Titoli autorizzativi o abilitativi all'allacciamento degli scarichi	5
Art. 8 - Competenza diretta e indiretta dell'Ufficio d'Ambito	6
Art. 9 - Tipologie di autorizzazione allo scarico	6
Art. 10 - Modifiche d'ufficio delle autorizzazioni	6
Art. 11 - Istruttoria di competenza dell'Ufficio d'Ambito	6
Art. 12 - Contenuti obbligatori del parere del Gestore	6
Art. 13 - Oneri di istruttoria autorizzazione allo scarico	7
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E METEORICHE ASSOGGETTATE AL R.R. 04/2006	7
Art. 14 - Condizioni di ammissibilità di acque reflue industriali e meteoriche assoggettate a R.R. 04/2006	7
Art. 15- Deroghe ai valori limite di emissione	8
Art. 16- Carico recapitato in fognatura	8
Art. 17- Obblighi del titolare dello scarico	8
Art. 18- Prescrizioni tecniche	8
ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	8
Art. 19 - Acque reflue assimilate alle domestiche	8
Art. 20 - Comunicazione di assimilazione	9
Art. 21 - Acque reflue di cui può essere dichiarata l'assimilazione alle domestiche	10
Art. 22 - Scarichi esistenti di acque reflue assimilate alle domestiche	10
Art. 23 - Revoca	11
Art. 24 - Variazioni	11
Art. 25 - Controlli	11
Art. 26 – Oneri istruttori	11
ACQUE METEORICHE NON ASSOGGETTATE AL R.R. 04/2006	11
Art. 27 - Allacciamento in fognatura di acque meteoriche di dilavamento non assoggettate alle disposizioni del R.R. 04/2006	11
CONTROLLI E ASPETTI SANZIONATORI	12
Art. 28 - Competenze ad effettuare i controlli	12
Art. 29 - Criteri generali per l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni	12
Art. 30- Concorso del Gestore all'attività di controllo degli scarichi	12
Art. 31 - Sanzioni amministrative	12
ALLEGATO 1 – ONERI ISTRUTTORI	13
Oneri istruttori AUA	13
Oneri istruttori non AUA/AIA	13
Oneri istruttori assimilazioni	13

DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", ha come obiettivo la definizione di un quadro di riferimento unitario per l'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione ed accettazione di scarichi nelle reti fognarie ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Pavia (di seguito ATO).
2. Il Regolamento è finalizzato a:
 - a. promuovere la razionale gestione dei reflui urbani, così da garantire la compatibilità della loro veicolazione e del loro trattamento con la tutela delle acque dall'inquinamento e con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati per i corpi idrici recettori;
 - b. tutelare l'efficienza delle infrastrutture fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, prevenendo situazioni di inadeguatezza funzionale passibili di compromettere l'ambiente;
 - c. favorire il massimo contenimento del carico inquinante generato negli agglomerati e recapitato nelle reti fognarie;
 - d. uniformare nel territorio dell'ATO le condizioni di accettabilità e autorizzazione degli scarichi nelle reti fognarie.
3. Il Regolamento sostituisce quelli emanati da altri soggetti relativi alla stessa materia, che cessano pertanto di avere efficacia.

Art. 2 - Oggetto

1. Il Regolamento disciplina:
 - a. la tipologia degli scarichi che devono o possono essere allacciati alle reti fognarie e le relative condizioni;
 - b. il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle reti fognarie di reflui industriali e delle acque meteoriche assoggettate a regime autorizzativo;
 - c. le procedure per il recapito in fognatura delle acque reflue assimilate alle domestiche;
 - d. le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite per l'immissione nelle reti fognarie dei predetti reflui;
 - e. il controllo e il monitoraggio degli scarichi oggetto del presente Regolamento nelle reti fognarie;
 - f. gli oneri istruttori;
 - g. la tariffa dei reflui industriali e delle acque meteoriche recapitate in fognatura.
2. Gli scarichi nelle reti fognarie dell'ATO sono altresì disciplinati dalle ulteriori norme emanate dal Gestore e approvate dalla Provincia di Pavia, che, tra l'altro, regolamentano con un elevato livello di dettaglio gli aspetti relativi agli allacciamenti, alla contrattualizzazione, alla tariffazione e alla realizzazione di nuove reti fognarie o di estensioni delle reti esistenti da parte di soggetti diversi dal Gestore (Regolamento di utenza).

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono attribuiti ai termini e alle locuzioni di seguito elencati i seguenti significati:
 - a. Servizio Idrico Integrato (nel seguito anche "S.I.I."): l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
 - b. Ente di Governo d'Ambito: la Provincia di Pavia;
 - c. Ufficio d'Ambito: l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato".
2. Gestore: Pavia Acque s.c.a r.l., affidatario *in house* della gestione del Servizio Idrico Integrato, comprensiva di tutte le connesse attività all'interno dell'ATO;
3. Ai fini del presente Regolamento sono adottate le definizioni previste nelle seguenti norme:
 - a. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni (nel seguito "D.Lgs 152/2006" o "Codice dell'Ambiente");
 - b. Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e successive modificazioni (nel seguito "l.r. 26/2003");
 - d. Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6, "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (nel seguito "R.R. 06/2019");
 - c. Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (nel seguito "R.R. 04/2006");
 - d. Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
4. Ai fini del presente Regolamento sono altresì adottate le seguenti definizioni:
 - a. allacciamento: tratto di tubazione posta tra il collettore fognario pubblico e l'edificio, o l'insediamento, dove vengono prodotte le acque reflue da scaricare;

- b. autorizzazione allo scarico: provvedimento rilasciato dall'Autorità competente, con il quale il titolare dello scarico può immettere in fognatura le acque reflue industriali e/o acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 04/2006;
- c. fognatura unitaria: rete fognaria che canalizza sia acque reflue urbane che acque meteoriche di dilavamento;
- d. impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- e. impianto di depurazione: impianto di trattamento di acque reflue urbane finalizzato ad abbattere il carico inquinante veicolato mediante processi fisici, chimici, biologici e/o altri trattamenti;
- f. permesso di allacciamento: permesso rilasciato dal Gestore che dà titolo ad allacciare uno scarico alla rete fognaria;
- g. pozzetto d'ispezione e prelievo: manufatto predisposto per il controllo quali quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni.

Art. 4 - Competenze

1. Compete all'Ufficio d'Ambito:
 - a. il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle reti fognarie di acque reflue industriali e di acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 04/2006, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 ovvero l'espressione del parere necessario per il rilascio, rinnovo e riesame dei provvedimenti autorizzativi in tutti i casi nei quali l'Autorità competente deputata all'emissione del titolo autorizzativo sia diversa dall'Ufficio d'Ambito;
 - b. il rilascio dei provvedimenti di aggiornamento non sostanziale dei contenuti delle autorizzazioni allo scarico, già rilasciate dall'Ufficio d'Ambito;
 - c. l'eventuale assoggettamento a specifiche condizioni in merito agli scarichi in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche;
 - d. la definizione e l'attuazione del programma di controllo degli scarichi, ai sensi dell'art. 128, comma 1 del D.Lgs 152/2006;
 - e. l'adozione dei provvedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni allo scarico rilasciate;
 - f. l'adozione degli atti amministrativi di revoca dei provvedimenti di assimilazione delle acque reflue assimilate alle domestiche;
 - g. la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento della banca dati relativa alle autorizzazioni/pareri rilasciati per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 04/2006, nella rete fognaria, secondo le indicazioni regionali (S.I.Re. Acque).
2. Compete all'Ente di Governo d'Ambito:
 - a. il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa (es. Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, etc.).
3. Compete al Gestore:
 - a. esprimere il parere preventivo per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle reti fognarie di acque reflue industriali e di acque meteoriche, soggette alla regolamentazione di cui al R.R. 04/2006;
 - b. rilasciare il permesso di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura, impartendo le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
 - c. svolgere un adeguato servizio di controllo per gli scarichi nella rete fognaria, con particolare riferimento all'esecuzione di accertamenti mirati ad individuare l'origine di scarichi anomali;
 - d. effettuare gli accertamenti necessari alla caratterizzazione quali-quantitativa dei reflui industriali necessari per l'applicazione della tariffa con la metodologia TICS (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici).

TIPOLOGIA DEGLI SCARICHI AMMESSI NELLE RETI FOGNARIE E RELATIVE CONDIZIONI

Art. 5 – Obbligatorietà o preferenzialità del recapito in rete fognaria

1. Nelle parti di agglomerato servite da pubblica fognatura:
 - a. gli scarichi di acque reflue domestiche e di quelle assimilate a queste ultime devono essere obbligatoriamente recapitati nella rete fognaria, nel rispetto del presente Regolamento e delle ulteriori norme emanate dal Gestore ed approvate dall'Ente di Governo dell'Ambito; nelle aree, precedentemente non servite, interessate da estendimenti del servizio di fognatura, i nuovi scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alla rete fognaria a partire dalla data della loro attivazione, mentre gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle nuove reti entro un anno da apposita comunicazione effettuata dal Gestore;
 - b. gli scarichi di acque meteoriche soggette alla disciplina del R.R. 04/2006, in tutti i casi in cui ciò risulti compatibile sulla base di apposito parere di competenza del Gestore, sono preferenzialmente recapitati nella rete fognaria, previo ottenimento del relativo titolo autorizzativo;
 - c. gli scarichi di acque reflue industriali, nel caso in cui ciò risulti compatibile sulla base di apposito parere di competenza del Gestore che verifichi la compatibilità quali-quantitativa del reffluo con il buon funzionamento dell'esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane; il recapito di detti scarichi in rete fognaria assume carattere di preferenzialità in tutte le occasioni in cui, ferma restando la verifica di compatibilità, il convogliamento possa comportare la riduzione dell'apporto di carico inquinante alle acque superficiali.
2. L'Ufficio d'Ambito, acquisito apposito parere da parte del Gestore, può individuare aree o singole utenze per le quali non vige l'obbligo di allaccio di cui al precedente comma 1, lettera a), sulla base della valutazione del rapporto tra costi sostenuti e benefici ottenibili ovvero dell'esistenza di situazioni di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio o alle sue caratteristiche geo-morfologiche.

Art. 6 – Divieto di scarico in rete fognaria

1. E' vietato lo scarico in rete fognaria nera o unitaria di scarichi di pompe di calore, acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda e acque di raffreddamento indiretto, con esclusione di quelle provenienti da torri evaporative.
2. I divieti di cui al precedente comma si applicano ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione, salvi i casi in cui, per necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, l'Ufficio d'Ambito, su indicazione del Gestore, ne disponga l'applicazione anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica, non inferiore a tre anni.
3. E' altresì vietato il recapito in rete fognaria nera o unitaria delle acque irrigue o di colatura. Per gli eventuali recapiti esistenti, l'Ufficio d'Ambito potrà disporre la disattivazione nel caso in cui il Gestore segnali che la diluizione dei reflui veicolati dalla rete fognaria interessata costituisca pregiudizio per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione finale.
4. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura nera o unitaria, comprovata da idonea documentazione tecnica prodotta dal titolare dello scarico, l'Ufficio d'Ambito può derogare ai divieti di cui al precedente comma 1, sentito il Gestore, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.
5. E' altresì vietato conferire acque meteoriche in rete fognaria con portate superiori ai limiti stabiliti dal R.R. 7/2017 e ss.mm.

REGIME AUTORIZZATIVO

Art. 7- Titoli autorizzativi o abilitativi all'allacciamento degli scarichi

1. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue domestiche è sempre ammesso, fatto salvo, per i nuovi edifici, l'obbligo di acquisire il relativo permesso di allacciamento da parte del Gestore.
2. Lo scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre ammesso nell'osservanza della normativa in materia di scarichi e delle ulteriori condizioni eventualmente previste dall'Ufficio d'Ambito.
3. Per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, il titolare dello scarico comunica o richiede l'assimilazione con le modalità previste dal presente Regolamento.
4. Il permesso di allacciamento deve comunque essere sempre richiesto al Gestore nel caso di nuovi scarichi in fognatura di qualunque tipologia essi siano; il titolare dello scarico, già in possesso di permesso di allacciamento a suo tempo acquisito, è tenuto altresì a comunicare qualsiasi variazione relativa allo stesso (ad es. in caso di ristrutturazioni, modifica dell'attività ecc.).
5. L'autorizzazione allo scarico non comprende il permesso di allacciamento in fognatura, che deve essere richiesto al Gestore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di utenza.
6. Per tutti gli scarichi che siano costituiti esclusivamente da acque reflue domestiche e da acque meteoriche provenienti da insediamenti produttivi, non soggette al R.R. 04/2006, il permesso di allacciamento costituisce l'unico titolo abilitativo al recapito in fognatura.
7. Gli scarichi in rete fognaria di acque reflue industriali e di acque meteoriche, disciplinate dal R.R. 04/2006, sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio d'Ambito previo parere tecnico del Gestore. In tutti i casi nei

quali la normativa preveda che l'Autorità competente deputata all'emissione del titolo autorizzativo sia diversa dall'Ufficio d'Ambito (es. Autorizzazione Unica Ambientale, Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, etc.) quest'ultimo sarà comunque chiamato a rilasciare un parere, confluyente nell'autorizzazione finale, sentito il Gestore.

Art. 8 - Competenza diretta e indiretta dell'Ufficio d'Ambito

1. L'Ufficio d'Ambito, sentito il Gestore, ha competenza diretta riguardo al rilascio di autorizzazioni allo scarico in fognatura di reflui originati da insediamenti non ricadenti in AIA o Autorizzazioni Uniche, ai rinnovi e alle modifiche sostanziali e non sostanziali, come definite dal successivo art. 9.
2. L'autorizzazione allo scarico di competenza diretta dell'Ufficio d'Ambito ha durata di quattro anni dal rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza, fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, che prevede che il rinnovo sia richiesto almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa.
3. Per tutti gli altri provvedimenti autorizzativi riguardanti scarichi in fognatura, l'Ufficio d'Ambito, sentito il Gestore, è il soggetto cui compete partecipare ai relativi procedimenti dettando, all'interno di appositi pareri, le prescrizioni tecniche e i limiti di emissione e le ulteriori condizioni utili a rendere compatibile il recapito con il buon funzionamento delle infrastrutture di fognatura e depurazione e con le esigenze di tutela dell'ambiente.

Art. 9 - Tipologie di autorizzazione allo scarico

1. Le autorizzazioni allo scarico di reflui per cui sia necessario tale provvedimento sono distinte in nuove autorizzazioni, rinnovi, modifiche sostanziali e non sostanziali.
2. Le nuove autorizzazioni sono relative a:
 - a. nuovi insediamenti/attività produttive;
 - b. insediamenti, edifici o installazioni, la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero soggetti a diversa destinazione d'uso.
3. I rinnovi delle autorizzazioni devono essere sempre presentati entro i termini previsti dalla normativa vigente, anche nei casi in cui non sia intervenuta alcuna modifica delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui da scaricare.
4. Le modifiche sostanziali riguardano tutti i casi in cui i titolari intendano introdurre variazioni delle caratteristiche dei reflui scaricati relative ai volumi medi e massimi recapitati o alla presenza nei reflui stessi di nuove tipologie di contaminanti ovvero di nuove tipologie di scarico, nonché l'eventuale concessione di deroghe temporanee ai limiti di emissione autorizzati, nonché l'aumento delle superfici scolanti assoggettate a R.R. 4/2006.
5. Le modifiche non sostanziali riguardano:
 - a. variazioni nella titolarità della società autorizzata, del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della società o all'identificazione della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);
 - b. insediamenti, edifici o stabilimenti soggetti ad ampliamento da cui non derivi uno scarico con caratteristiche quali-quantitative diverse o di differente qualificazione giuridica;
 - c. riduzioni quantitative significative dello scarico e/o miglioramento della sua qualità, riferibili a decrementi del livello produttivo o a sostanziali modifiche del ciclo produttivo o a al mutamento delle condizioni della superficie scolante di pertinenza degli insediamenti, edifici o installazioni;
 - d. le variazioni alla rete fognaria interna all'insediamento, comprese quelle che dovessero dar luogo a nuovi o diversi punti di allacciamento.
6. La modifica non sostanziale non richiede necessariamente il parere del Gestore.
7. In caso di cessazione dello scarico autorizzato, il titolare deve darne comunicazione affinché venga disposto il venir meno dello specifico titolo abilitativo.

Art. 10 - Modifiche d'ufficio delle autorizzazioni

1. L'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà, per esigenze di tutela ambientale, di sanità o igiene pubblica, da oggettivare con adeguate motivazioni, di apportare modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni allo scarico o richiederle all'autorità competente deputata all'emissione del titolo abilitativo finale, stabilendo i termini temporali di adeguamento.

Art. 11 - Istruttoria di competenza dell'Ufficio d'Ambito

1. La domanda di autorizzazione allo scarico, rinnovo e modifica sostanziale o non sostanziale deve essere presentata dal titolare dello scarico secondo le modalità previste per le diverse tipologie di autorizzazione.
2. La domanda di autorizzazione di diretta competenza dell'Ufficio d'Ambito deve essere obbligatoriamente compilata *online*, accedendo dal sito internet dell'Ufficio d'Ambito (www.atopavia.it) al programma "Gestoscarichiweb", seguendo le istruzioni.
3. L'Ufficio d'Ambito verifica la completezza della documentazione e, nel caso, richiede eventuali integrazioni.
4. Il parere del Gestore, la cui finalità è volta essenzialmente a definire la compatibilità quali-quantitativa del reflu con il buon funzionamento dell'esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, i cui contenuti obbligatori sono indicati nel successivo art. 12 deve essere reso entro e non oltre 20 giorni dalla trasmissione della richiesta dell'Ufficio d'Ambito, corredata della documentazione occorrente.

Art. 12 - Contenuti obbligatori del parere del Gestore

1. Il parere che il Gestore deve rilasciare, entro 20 giorni dalla trasmissione della richiesta dell'Ufficio d'Ambito, contiene i seguenti elementi essenziali:

- a. compatibilità della portata media e massima giornaliera nonché la portata massima istantanea dello scarico, sulla base delle capacità idrauliche della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, con particolare riferimento alla portata nera diluita da inviare necessariamente al trattamento in presenza di reti miste;
 - b. valutazione della compatibilità delle caratteristiche qualitative dello scarico, tenuto conto della sua provenienza e degli eventuali pretrattamenti adottati, con i processi depurativi in atto nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e con i materiali che costituiscono la rete fognaria e l'impianto stesso;
 - c. valutazione della compatibilità dello scarico assunto con le caratteristiche volumetriche di cui alla precedente lettera a. e con concentrazioni massime di inquinanti pari ai valori di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del Codice dell'Ambiente ovvero con le deroghe o con i differenti limiti, più restrittivi, proposti dal richiedente, con le capacità depurative dell'impianto di trattamento connesso alla rete e con il rispetto, per quest'ultimo, dei prescritti limiti di emissione; tale valutazione dovrà essere effettuata in modo approfondito in relazione a scarichi recapitanti in reti fognarie collettate a impianti di depurazione di tipo biologico con potenzialità inferiore a 2.000 A.E. e in relazione a scarichi ritenuti di rilevante impatto, recapitati a impianti di depurazione con potenzialità maggiore di 2.000 A.E.;
 - d. necessità di prescrivere particolari modalità di misurazione o rilevamento delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui scaricati;
 - e. condizioni utili al superamento di eventuali incompatibilità al recapito dello scarico, richiesto in relazione alle precedenti lettere a., b. e c.;
 - f. eventuali ulteriori condizioni tecniche volte a favorire una più razionale gestione dei sistemi di fognatura e depurazione interessati dallo scarico.
2. Il Gestore ha facoltà di integrare i contenuti obbligatori del proprio parere con ulteriori elementi, che potranno essere trasmessi distintamente e successivamente, purché entro 45 giorni dalla trasmissione della richiesta dell'Ufficio d'Ambito.

Art. 13 - Oneri di istruttoria autorizzazione allo scarico

1. Le spese di istruttoria e quelle occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli, sopralluoghi e pareri necessari per il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dello scarico o per l'assimilazione degli scarichi sono a carico del richiedente e sono stabiliti nell'allegato al presente Regolamento (Allegato 1).
2. Per gli oneri di istruttoria tecnica derivanti dall'espressione del parere del Gestore, compresi gli eventuali accertamenti tecnici effettuati, si fa riferimento al Prezzario del Gestore stesso.

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E METEORICHE ASSOGGETTATE AL R.R. 04/2006

Art. 14 - Condizioni di ammissibilità di acque reflue industriali e meteoriche assoggettate a R.R. 04/2006

1. Gli scarichi di reflui industriali e delle acque meteoriche soggette al R.R. 04/2006 sono ammessi nella fognatura nera o unitaria a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, di trasferimento e di depurazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Ufficio d'Ambito.
2. L'Ufficio d'Ambito, sulla base del parere tecnico preventivo reso dal Gestore, stabilisce i limiti allo scarico, in funzione della tutela dei corpi idrici recettori, dell'assetto delle infrastrutture, con particolare riferimento alla capacità depurativa dell'impianto di trattamento finale e della natura e localizzazione degli eventuali sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, posti a valle dell'allacciamento in questione, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.
3. Al fine di assicurare la tutela dei corpi idrici recettori, gli scarichi in reti fognarie prive di impianto di trattamento finale potranno essere autorizzati, prescrivendo ai medesimi il rispetto dei limiti di emissione per il recapito in acque superficiali.
4. Gli scarichi di acque reflue industriali e le acque meteoriche soggette al R.R. 04/2006, che recapitano nelle reti fognarie servite da impianti di trattamento dotati delle sole fasi primarie (vasche Imhoff), sono ammessi esclusivamente se rispettano i valori limite di emissione per il recapito in acque superficiali, ovvero, se del caso, sul suolo, di cui all'Allegato 5 alla parte III del Codice dell'Ambiente.
5. Il rispetto dei limiti di emissione per gli scarichi recapitati in fognatura non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. Salvo casi particolari, la portata massima ammissibile in fognatura dello scarico di acque meteoriche assoggettate al R.R. 04/2006, è stabilita in 1 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, ammettendo che la portata conferita non scenda al di sotto del valore di 1 l/s qualora il conferimento avvenisse attraverso stazione di sollevamento.
7. Lo scarico di acque meteoriche assoggettate al R.R. 04/2006 è ammesso solo in tempo asciutto:
 - a. se sono raggiunti i 5 mm di pioggia, al termine dell'evento piovoso.
 - b. se non sono raggiunti i 5 mm di pioggia decorse 96 ore dalla fine dell'evento meteorico, meno il tempo di svuotamento della vasca.

In entrambi i casi, se ricominciasse a piovere durante lo svuotamento, sarà necessario interrompere lo scarico fino alla fine dell'evento, mantenendo comunque chiusa la vasca in ingresso. L'ingresso della vasca di prima pioggia dovrà rimanere chiuso finché non siano decorse 96 ore dalla fine dell'evento meteorico.

Art. 15- Deroghe ai valori limite di emissione

1. L'Ufficio d'Ambito, sentito il parere del Gestore, in sede di autorizzazione può concedere, laddove espressamente richieste, deroghe temporanee al rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del Codice dell'Ambiente, per i parametri per cui ciò è consentito dalla legge, subordinando eventualmente tale concessione alla realizzazione di specifici progetti di adeguamento e sulla base di opportune valutazioni tecniche in merito a:
 - a. quantitativi, in termini di flusso di massa e di volumi, e tipologia di inquinanti scaricati dall'insediamento produttivo nella rete fognaria;
 - b. praticabilità di interventi di natura gestionale e/o impiantistica utili ad abbattere il carico inquinante recapitato in rete fognaria;
 - c. caratteristiche, potenzialità e funzionalità dell'impianto di trattamento finale a servizio della rete fognaria interessata;
 - d. natura e stato del corpo idrico recettore dello scarico finale della rete fognaria e/o di quelli eventualmente interessati da sfioratori di rete posti a valle del nodo di allacciamento.
2. In ogni caso, nell'ambito della scelta comparativa tra gli interessi coinvolti, quelli inerenti la tutela dell'ambiente sono oggetto di prioritaria considerazione.
3. La durata della deroga e le eventuali modulazioni temporali della stessa sono stabilite nell'autorizzazione.
4. Le deroghe sono in ogni caso revocabili, anche parzialmente, al verificarsi di modificazioni delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio.
5. Le deroghe possono essere richieste anche nel caso di transitoria impossibilità a rispettare gli ordinari limiti di emissione fissati in sede di autorizzazione a seguito di limitazioni della funzionalità, di manutenzioni straordinarie, di interventi strutturali a carico degli impianti di pretrattamento o in occasione del loro avvio funzionale. Le deroghe alle concentrazioni allo scarico dei singoli parametri oggetto di richiesta non potranno comunque determinare incrementi dei rispettivi carichi recapitabili giornalmente in rete fognaria (es. limite ordinario allo scarico 250 mg/l di BOD per volume massimo giornaliero di 10 mc – limite in deroga 500 mg/l di BOD per volume massimo giornaliero di 5 mc) e potranno essere concesse solo in presenza di sistemi idonei ad assicurare il relativo controllo.

Art. 16- Carico recapitato in fognatura

1. La determinazione degli abitanti equivalenti recapitati in fognatura dagli scarichi di acque reflue industriali, salvo quelle che pur in possesso di tale qualificazione giuridica risultino sostanzialmente prive di carico organico, è assunta pari al carico organico biodegradabile, corrispondente al prodotto del volume medio stimato giornaliero recapitato e della relativa concentrazione massima di BOD₅, che è data dal limite di emissione stabilito dall'autorizzazione per lo scarico in questione. Il predetto criterio è adottato per scarichi con un volume massimo giornaliero recapitato non superiore al 125% del volume medio recapitato. Nel caso di recapito di un volume massimo superiore, il carico corrispondente sarà assunto pari a quello di punta, dato dal prodotto del volume massimo stesso per la relativa concentrazione massima di BOD₅.

Art. 17- Obblighi del titolare dello scarico

1. Il titolare dello scarico è tenuto, a sua cura e spese, ad eseguire, per il tramite di un laboratorio accreditato, accertamenti analitici sullo scarico, per i parametri e con la frequenza indicati nell'autorizzazione.
2. Nel caso in cui lo scarico fosse oggetto di pretrattamenti, in occasione di interruzioni e/o malfunzionamenti, anche parziali, dei presidi depurativi, tali da poter determinare superamenti dei limiti di emissione prescritti, lo scarico deve essere immediatamente interrotto. In ogni caso i malfunzionamenti e/o le interruzioni devono essere tempestivamente segnalate al Gestore e all'Ufficio d'Ambito, anche nel caso in cui siano dovute ad attività di manutenzione.
3. Il riscontro del superamento dei limiti di emissione allo scarico e il verificarsi di eventi accidentali che possano pregiudicare la qualità dello scarico, devono essere comunicati immediatamente al Gestore, all'Ufficio d'Ambito, all'ARPA-Dipartimento di Pavia e al Sindaco territorialmente competente.

Art. 18- Prescrizioni tecniche

1. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, ferma restando la più generale facoltà di impartire, in sede autorizzativa, prescrizioni tecniche, l'Ufficio d'Ambito potrà, tra l'altro, disporre la realizzazione di pozzetti di ispezione e/o campionamento e di vasche di equalizzazione ed omogeneizzazione dei reflui recapitati in fognatura e l'installazione di campionatori automatici o di strumenti di misurazione, anche in continuo, di parametri quali-quantitativi caratteristici dello scarico, oltre che di registrazione e trasmissione dei relativi dati.
2. Le spese relative alla installazione e gestione degli strumenti di cui sopra saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Art. 19 - Acque reflue assimilate alle domestiche

1. Sono acque reflue assimilate alle domestiche le acque:
 - a. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;

- c. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d. provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e. provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
 - f. provenienti da pompe di calore;
 - g. costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti;
 - h. costituite da condense degli impianti di condizionamento;
 - i. provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici;
 - j. provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso.
2. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue provenienti dalle categorie di attività indicate nella seguente tabella:

1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività
3	Lavanderie ad acqua, sia self-service che tradizionali, la cui attività sia rivolta unicamente all'utenza domestica e con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc
4	Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari destinati alla vendita a terzi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
5	Grandi magazzini adibiti alla vendita di beni, senza laboratori alimentari, fisici o chimici
6	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
7	Piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
8	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 20 mc/giorno
9	Conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc
10	Depositi e centri di vendita all'ingrosso di prodotti vegetali o animali senza annesso macello
11	Erboristerie con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio a terzi
12	Saloni di toelettatura animali, allevamenti animali da compagnia
13	Laboratori di analisi chimiche, analisi biologiche, analisi mediche a condizione che le matrici analizzate, i reattivi, i reagenti vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/2006 parte quarta
14	Laboratori odontotecnici a condizione che i materiali e le sostanze impiegate nell'attività vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.lgs. 152/2006 parte quarta
15	Frantoi oleari, relativamente alle acque di vegetazione
16	Canili, gattili e analoghi centri di ricovero animali
17	acque derivanti dalle operazioni di pulizia di aree esterne di pertinenza di edifici adibiti a produzione di beni e servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del R.R. 04/2006

Art. 20 - Comunicazione di assimilazione

1. Ai fini dell'attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, il titolare dello scarico deve presentare una preventiva comunicazione secondo il modulo reperibile sul sito dell'Ufficio d'Ambito. Qualora l'Ufficio d'Ambito non dia riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, lo scarico può essere allacciato alla fognatura.

2. L'Ufficio d'Ambito, laddove, sentito il Gestore, ritenga che gli scarichi in questione, ancorché si tratti di acque reflue assimilate alle domestiche, debbano essere allacciati alla rete fognaria a determinate condizioni, entro il predetto termine di 30 giorni, comunica le stesse al titolare dello scarico, dandone informazione al Gestore. Tali condizioni possono essere costituite, tra l'altro, dall'obbligatorietà di pretrattamenti del refluo finalizzati a garantire la funzionalità dell'impianto di depurazione, nonché dal rispetto di specifici valori limite in concentrazione o di valori limite di portata immessa nel sistema fognario.
3. Per gli scarichi per cui l'Ufficio d'Ambito, ai sensi del precedente comma, abbia disposto condizioni per l'allacciamento, il Gestore non può rilasciare il permesso di allacciamento prima dell'avvenuta realizzazione degli adeguamenti prescritti.
4. Il titolare dello scarico di acque reflue assimilate alle domestiche deve presentare al Gestore la richiesta di allaccio alla rete fognaria secondo le modalità fissate nel Regolamento d'Utenza.

Art. 21 - Acque reflue di cui può essere dichiarata l'assimilazione alle domestiche

1. Le acque reflue per cui può essere richiesta l'assimilazione alle acque reflue domestiche sono tutte quelle il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i soli parametri della seguente tabella e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	VALORE LIMITE
pH	--	6,5 ÷ 8,5
Temperatura	°C	30
Colore	--	Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1 : 40
Odore	--	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali	[mg/l]	350
BOD5	[mg/l]	250
COD	[mg/l]	500
Cloruri (come Cl)	[mg/l]	la concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l
Fosforo totale (come P)	[mg/l]	6
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	[mg/l]	40
Azoto nitroso (come N)	[mg/l]	0,6
Azoto totale (come N)	[mg/l]	50
Grassi e oli animali/vegetali	[mg/l]	60
Tensioattivi	[mg/l]	10
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006	--	I valori limite di emissione prescritti dalla medesima Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali

2. Il titolare di tale tipologia di scarico può presentare richiesta di assimilazione, in marca da bollo, secondo il modulo reperibile sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito. L'Ufficio d'Ambito si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di assimilazione.
3. Il titolare dello scarico di acque reflue dichiarate assimilate alle domestiche deve presentare al Gestore la richiesta di allaccio alla rete fognaria secondo le modalità fissate nel Regolamento d'Utenza.

Art. 22 - Scarichi esistenti di acque reflue assimilate alle domestiche

1. Entro due anni dall'emanazione del presente Regolamento i titolari di preesistenti scarichi in rete fognaria di acque che risultano assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 19 devono produrre all'Ufficio d'Ambito una dichiarazione, redatta su apposita modulistica, che riporti:
 - a. la condizione che determina l'assimilazione ai reflui domestici delle acque scaricate;
 - b. i volumi medi e massimi di reflui assimilati ai domestici scaricati giornalmente in fognatura.
2. I titolari di preesistenti scarichi in rete fognaria di acque assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettere b), c) e i) nonché della Tabella di cui al comma 2, n. 8, nella stessa dichiarazione indicano le caratteristiche qualitative delle acque reflue scaricate, con riferimento alle massime concentrazioni possibili dei parametri chimici elencati nella tabella di cui all'art. 21. L'Ufficio d'Ambito si riserva in ogni caso di richiedere, previa motivazione, le informazioni di cui al presente comma anche ad altri titolari di scarichi di reflui assimilati ai domestici.

3. Nel caso di mancata produzione degli elementi di cui al precedente comma 2, la caratterizzazione qualitativa del refluo sarà effettuata dall'Ufficio d'Ambito, con oneri a carico del dichiarante, attraverso 3 accertamenti analitici. In alternativa l'Ufficio d'Ambito si riserva la facoltà di utilizzare dati di letteratura o derivanti da campagne di analisi svolte all'interno dell'Ato e i cui esiti siano stati ufficializzati nel Piano d'Ambito.
4. Nel caso in cui la somma di tutti gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche recapitati in una singola rete fognaria determinasse condizioni di incompatibilità con le capacità di trattamento dell'impianto di depurazione finale, l'Ufficio d'Ambito, sentito il Gestore, si riserva di porre in essere le azioni necessarie a garantire la piena funzionalità dell'esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane.

Art. 23 - Revoca

1. L'Ufficio d'Ambito procederà alla revoca della dichiarazione di assimilazione, ordinando l'immediata interruzione dello scarico, nel caso in cui gli esiti di controlli analitici dimostrino il venir meno dei presupposti per l'assimilazione del refluo a quello domestico.

Art. 24 - Variazioni

1. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche sono tenuti a comunicare all'Ufficio d'Ambito e al Gestore:
 - a. le variazioni della titolarità, chiedendone contestualmente la voltura;
 - b. le variazioni quali-quantitative delle acque reflue da scaricare, al fine della valutazione di permanenza delle condizioni di assimilazione.

Art. 25 - Controlli

1. I controlli sugli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura sono di competenza dell'Ufficio d'Ambito che deve prevedere l'effettuazione di controlli a campione per verificare la sussistenza ed il permanere delle condizioni di assimilabilità degli scarichi.
2. Gli accertamenti finalizzati a verificare l'esistenza delle condizioni di assimilabilità sono eseguiti su campioni medi prelevati nell'arco di 3 ore.
3. L'Ufficio d'Ambito può eseguire il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare le caratteristiche di variabilità qualitativa e quantitativa dello scarico.

Art. 26 – Oneri istruttori

1. Le spese occorrenti a effettuare i rilievi, i controlli e i sopralluoghi sono a carico del richiedente, che, quale condizione di procedibilità della richiesta, è tenuto a versare l'importo definito in base al presente Regolamento. L'importo comprende i costi per il controllo analitico del refluo che l'Ufficio d'Ambito effettuerà entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento di assimilazione, come meglio specificato nella tabella degli oneri istruttori, allegata al presente Regolamento (Allegato 1).

ACQUE METEORICHE NON ASSOGGETTATE AL R.R. 04/2006

Art. 27 - Allacciamento in fognatura di acque meteoriche di dilavamento non assoggettate alle disposizioni del R.R. 04/2006

1. Tutte le acque meteoriche provenienti da nuovi insediamenti e non regolamentate ai sensi del R.R. 04/2006, quindi non suscettibili di essere contaminate (derivanti dai tetti e dilavanti superfici impermeabilizzate e viabilità interna privata) devono essere prioritariamente raccolte e smaltite localmente.
2. Nelle zone servite da reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta e al recapito separato di acque bianche, le acque meteoriche, non soggette al R.R. 04/2006, derivanti da nuovi insediamenti, qualora non fosse possibile la dispersione in loco o lo scarico in acque superficiali, potranno essere recapitate nelle reti stesse nel rispetto della vigente normativa in materia di invarianza idraulica e drenaggio urbano sostenibile e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Gestore.
3. In tutti i casi in cui non risulti praticabile lo smaltimento in loco di acque bianche provenienti da nuovi insediamenti o il loro smaltimento in acque superficiali o in rete bianca, lo scarico di dette acque in reti fognarie miste, se compatibile, potrà avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e comunque nel rispetto delle prescrizioni, anche più restrittive, imposte dal Gestore.
4. I preesistenti recapiti di acque bianche in rete fognaria, potranno essere assoggettati a limitazioni dei quantitativi massimi adottati, se tecnicamente ed economicamente sostenibile laddove sussistano criticità idrauliche, sulla base di valutazioni operate dal Gestore.
5. Salvo eccezioni, il limite quantitativo allo scarico delle acque meteoriche in rete fognaria è stabilito nella misura massima prevista dal R.R. 07/2017.
6. Se l'insediamento non è assoggettato alle previsioni di cui al R.R. 07/2017, salvo eccezioni, il limite quantitativo è stabilito dal Gestore nella misura massima di 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, ammettendo che la portata conferita non scenda al di sotto del valore di 1 l/s qualora il conferimento avvenga attraverso stazione di sollevamento.
7. I preesistenti recapiti di acque bianche in rete fognaria, in caso di ristrutturazione degli insediamenti da cui originano le portate meteoriche ovvero delle reti private deputate alla loro veicolazione a monte dell'allacciamento alla fognatura pubblica, potranno essere assoggettati a limitazioni dei quantitativi massimi adottati, qualora gli interventi di

ristrutturazione siano assoggettati alle previsioni di cui al R.R. 07/2017 oppure laddove sussistano criticità idrauliche, sulla base di valutazioni operate dal Gestore.

CONTROLLI E ASPETTI SANZIONATORI

Art. 28 - Competenze ad effettuare i controlli

1. Ferme restando le prerogative degli organi di polizia giudiziaria e di ARPA Lombardia, i controlli fiscali sul rispetto dei limiti di emissione allo scarico e delle prescrizioni autorizzative sono esercitati dai soggetti individuati dalla legge come autorità competenti.

Art. 29 - Criteri generali per l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni

1. Ferma restando la facoltà di prescrivere l'adeguata realizzazione e localizzazione di pozzetti deputati al campionamento degli scarichi, sarà sempre possibile effettuare il controllo fiscale sul rispetto dei limiti di emissione, su campioni prelevati da pozzetti posti immediatamente a monte dell'allacciamento alla rete fognaria.
2. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire alle Autorità competenti al controllo le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso, anche per effettuare ispezioni.

Art. 30- Concorso del Gestore all'attività di controllo degli scarichi

1. Ad integrazione delle attività di controllo ed autocontrollo presso gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato, il Gestore concorre alla miglior programmazione dei controlli fiscali sugli scarichi in fognatura anche svolgendo autonomamente accertamenti analitici sulla qualità delle acque veicolate nelle reti fognarie, favorendo l'individuazione di nodi critici, particolarmente riguardo alla presenza di contaminanti non previsti o con concentrazioni anomale.
2. E' facoltà del Gestore effettuare verifiche eseguendo le analisi qualitative dello scarico sia in relazione ai parametri prescritti in sede autorizzativa sia in relazione ad ulteriori parametri, ove ritenuto necessario.

Art. 31 - Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del TUEL.
2. La medesima sanzione si applica per la violazione delle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore in sede di rilascio del permesso di allacciamento in fognatura.

ALLEGATO 1 – ONERI ISTRUTTORI

Oneri istruttori AUA

Per i procedimenti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 59/2013 sono previsti i seguenti oneri istruttori da versare all'Ufficio d'Ambito (secondo quanto stabilito dalla D.G.R. della Regione Lombardia X/3827 del 14/07/2015):

Tipologia di provvedimento	Oneri	Oneri con riduzioni	
Nuova, rinnovo, modifica sostanziale	€ 150	Ditta certificata ISO 14001 (- 30%)	€ 105
		Ditta registrata EMAS (- 40%)	€ 90
		Ditta con dipendenti ≤ 5 (- 10%)	€ 135

Le eventuali riduzioni per le Ditte certificate contemporaneamente ISO 14001 e registrate EMAS non si sommano (si applica lo sconto maggiore previsto); si sommano, invece, le eventuali riduzioni per Ditte con numero di dipendenti ≤ 5 e contemporaneamente certificate ISO 14001 o registrate EMAS.

Oneri istruttori non AUA/AIA

Per i procedimenti non ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 59/2013 e in materia di AIA, sono previsti i seguenti oneri istruttori da versare all'Ufficio d'Ambito:

Tipologia di provvedimento	Oneri
Nuova autorizzazione, modifica sostanziale	€ 150,00
Rinnovo senza aggiornamenti	€ 75,00
Rinnovo con aggiornamenti	€ 150,00
Voltura	€ 50,00
Modifica non sostanziale	€ 75,00

Oneri istruttori assimilazioni

Quale condizione di procedibilità per l'assimilazione alle acque reflue domestiche, il richiedente è tenuto a versare all'Ufficio d'Ambito i seguenti oneri istruttori:

Tipologia di provvedimento	Oneri
Comunicazione di assimilazione/voltura della stessa	€ 30,00
Richiesta di assimilazione	€ 75,00
Voltura della richiesta di assimilazione	€ 50,00

Le eventuali determinazioni analitiche poste a carico dell'utente sono quantificate in € 250,00 cad.